

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA ROCCA ALBORNOZ DI NARNI

PREMESSO CHE

Con delibera di G.C. n. 157/08, parzialmente modificata con delibera G.M. n. 180/08, la gestione dell'immobile Rocca Albornoz è stata affidata al Comune di Narni, giusta Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Ente comproprietario Provincia di Terni in data 08/07/2008, per un periodo di diciotto mesi con scadenza 31/12/2009, salvo proroghe; Nelle more della pubblicazione di un bando per l'individuazione del soggetto gestore dell'immobile, al fine di evitare che in detto lasso di tempo la struttura possa restare completamente inutilizzata, dovendo comunque sostenere gli Enti comproprietari i costi per la manutenzione ordinaria e per l'erogazione delle visite guidate all'interno dell'immobile, in considerazione delle varie attività che può ospitare e che possono portare delle entrate economiche a parziale copertura delle spese da sostenere, è stato approvato con delibera di C.C. n. 45 del 27.05.2009 il presente regolamento.

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'immobile denominato Rocca Albornoz di Narni e la concessione di alcuni spazi dello stesso a terzi per manifestazioni, eventi, cerimonie, mostre, mostre-mercato, eventi legati alla Corsa all'Anello, ecc., tenendo conto dell'art. 42 del Vigente Regolamento di Contabilità e dell'art. 18 del Regolamento per la Concessione di sovvenzioni, contributi, ecc.

Non saranno, invece, autorizzate manifestazioni di natura prettamente privata.

Art. 2

La Rocca Albornoz è affidata in gestione al Comune di Narni, ad eccezione di alcuni locali di esclusivo utilizzo del Centro di Formazione Professionale di Narni – Università dei Sapori, ai sensi della delibera di G.C. n. 227/08 e G.P. n. 255/08;

Art. 3

I soggetti interessati all'utilizzo dei locali, al fine di permettere agli uffici competenti di istruire la relativa pratica, previa verifica della disponibilità degli spazi richiesti, devono presentare istanza scritta, corredata del programma/progetto all'Ufficio Protocollo del Comune di Narni almeno 45 giorni prima dell'evento, unitamente alla descrizione analitica delle attività, dei piani di sicurezza e controllo.

Nell'esame di richiesta di utilizzo della Rocca sarà seguito il criterio della data di presentazione del progetto .

Tali programmi/progetti, al fine della valutazione tecnica di fattibilità, saranno sottoposti al vaglio dei dirigenti coordinati dal dirigente A.D. LL.PP. Il parere tecnico è vincolante e sarà trasmesso, senza indugio, alla III^a commissione e successivamente alla Giunta Comunale per la definitiva approvazione dell'evento.

Art. 4

Le tariffe, stabilite nella delibera di G.C. n. 227 del 03/10/2008, si intendono quali rimborso spese per energia elettrica, custodia, riscaldamento, usura attrezzature sala conferenze, e sono state sottoposte all'approvazione della Provincia di Terni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Protocollo d'intesa siglato dagli Enti proprietari in data 08/07/2008.

Quanto non previsto dalla citata delibera G.C. n. 227/08 e comunque necessario allo svolgimento dell'evento sarà a carico dei richiedenti (es. pratica Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, DIA Sanitaria, ecc.).

Eventuali variazioni del rimborso spese a favore del comune potranno essere apportate con apposito atto dalla Giunta Municipale con particolare riguardo alle attività per cui viene richiesto l'utilizzo dell'immobile, in special modo rispetto alla previsione di ingresso a pagamento, oppure libero e gratuito.

Gli importi dovuti per l'utilizzo degli spazi, esenti da IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 633/72, dovranno essere versati alla Tesoreria Comunale almeno cinque giorni prima degli eventi.

I richiedenti dovranno sottoscrivere fungendo da atto accessivo, l'atto di comodato di cui si allega schema all. sub a), e versare una cauzione proporzionata agli ambienti da utilizzare e al periodo di utilizzazione, a garanzia del rispetto del bene e della riconsegna dello stesso nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.

Resta inteso che qualora i richiedenti non ottemperino a quanto sopra e/o a richieste degli uffici entro cinque giorni prima dell'evento, non potranno accedere ai locali e la richiesta verrà considerata decaduta.

Il contratto potrà essere risolto dal Comune per sopravvenuti, urgenti, impreveduti bisogni, quali, a titolo meramente esemplificativo, per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica, senza che si possano avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni.

Articolo 5

L'immobile e gli spazi sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano.

I soggetti richiedenti sono tenuti a custodire e conservare il bene concesso con diligenza e in conformità al presente regolamento. Alla scadenza della contratto l'immobile verrà restituito nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato.

Nel caso in cui si verificano, in occasione delle manifestazioni, danni a terzi o alle persone, il comodatario si assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione e molestia proveniente da chiunque, per qualsiasi motivo dipendente dalla concessione.

L'atto di comodato non può essere invocato per escludere o limitare la responsabilità del comodatario nei confronti dei terzi.

Il comodatario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ufficio tecnico comunale tutti gli inconvenienti, danni, furti accaduti durante il periodo di concessione.

Qualora si verificassero danni in conseguenza delle manifestazioni o per colpa dei partecipanti la responsabilità ricade in capo al comodatario. Il risarcimento avverrà sulla base di una constatazione in contraddittorio e di una perizia insindacabile dell'Ufficio tecnico comunale, fatta salva ogni azione penale.

Il comodatario, nel fruire dell'area, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nella struttura.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del bene, il richiedente dovrà presentare adeguata cauzione e contrarre una polizza di responsabilità civile verso terzi, per l'uso richiesto, in base allo schema di atto di comodato deliberato dal Comune.

Art. 6

Il rimborso spese può essere ridotto dalla Giunta Comunale a fronte di iniziative di particolare valore culturale promosse in collaborazione con l'Amministrazione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 18 del vigente regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocinio, ecc., nella parti compatibili con la disciplina recata dal presente regolamento e comunque compatibile con la convenzione in essere tra Comune di Narni e l'Amministrazione Provinciale di Terni

Restano escluse, previa adozione di specifica deliberazione giuntalesca, dall'applicazione del rimborso spese le iniziative organizzate direttamente dal Comune e dalla Provincia o coorganizzate dallo stesso Comune.

Per utilizzi istituzionali, ad integrazione della delibera G.M. n. 227/08, si stabilisce una riduzione del 50% dei costi previsti.

Art. 7

Tutte le somme incassate a titolo di rimborso spese per il comodato dell'immobile a terzi, verranno utilizzate a parziale copertura delle spese di gestione da sostenere per la conduzione dell'immobile (energia elettrica, vigilanza notturna, manutenzioni, servizio di erogazione visite guidate, pulizie, ecc.).

Gli incassi e le spese sostenute dovranno essere rendicontate e documentate alla Provincia di Terni entro il 30 Novembre di ogni anno, al fine della richiesta di contributo per la copertura dell'eccedenza;

Art. 8

L'Amministrazione Comunale, per l'esercizio delle funzioni legate alla gestione dell'immobile potrà avvalersi, qualora ritenuto opportuno in base a valutazioni di convenienza tecnica ed economica, di soggetti terzi cui affidare uno o più delle funzioni stesse, come ad esempio apertura e chiusura dell'immobile, visite guidate, vigilanza e assistenza durante le manifestazioni, accensione e spegnimento impianti, pulizie, con spese a carico dei richiedenti interessati;

Art. 9

Per manifestazioni non istituzionali che prevedono particolare affluenza di persone, dovrà essere previsto l'impiego della Polizia Municipale o del Corpo dei Vigili Giurati, al fine di garantire l'ordine pubblico e il transito veicolare, a spese dei richiedenti. Inoltre i richiedenti, qualora necessario, dovranno organizzare a propria cura e spese, il trasporto navetta dal Parcheggio del Suffragio o da parcheggi di scambio indicati dall'Amministrazione e viceversa, per tutta la durata della manifestazione.

Art. 10

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente ed al Codice civile.

Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore ad approvazione avvenuta.